

**XVI LEGISLATURA
COMMISSIONI RIUNITE I E II**

**DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
C. 4434**

**SUBEMENDAMENTI
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8. 0. 200
DEL RELATORE PER LA I COMMISSIONE**

8 MAGGIO 2012

EMENDAMENTO 8.0.200 del Relatore per la I Commissione ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisci, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti).

NUOVI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;

b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;

c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a sei mesi, per coloro che hanno già superato il limite di cinque anni in ragione di servizi prestati anche

presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni;

e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;

f) prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per mate-

ria, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

8. 0. 200. Il relatore per la I Commissione.

ART. 9.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: « 319-*bis*, » sono aggiunte le seguenti: « 319-*quater*, »;

b) all'articolo 32-*quinqües*, dopo le parole: « 319-*ter* » sono aggiunte le seguenti: « , 319-*quater*, primo comma, »;

c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317. - (*Concussione*). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni »;

e) all'articolo 317-*bis*, le parole: « 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « 314, 317, 319 e 319-*ter* »;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

« ART. 318. - (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). - Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

g) all'articolo 319, le parole: « da due a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette »;

h) all'articolo 319-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: « da tre a otto » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci »;

2) nel secondo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

i) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

« ART. 319-*quater*. - (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ».

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:


« Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio »;

Articolo 8 bis
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

Aggiungere la seguente lettera:

g) stabilire per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato il divieto di svolgere arbitrati relativamente a vertenze e contenziosi che coinvolgono pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati concessionari di appalti, opere e servizi pubblici.

Lanzillotta



0.8.0.200.5

SUB-EMENDAMENTO N. 1 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1, premettere i seguenti:

"01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

01-bis. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:

- a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
- b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli artt. 196 e 210 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'art. 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
- c) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima nella medesima condizione e comunque non inferiore a tre anni;
- d) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
- e) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate.»

01-ter. Fino all'adozione di un apposito provvedimento legislativo, che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 53, comma 3, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'art. 53, comma 4, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

01-quater. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere b) e d) del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, comma 4, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni."

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'art. 58, comma 3, del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'art. 53, comma 3, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165."

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

On. Vassallo

0.8.0.200.24

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4601 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4908 Ferranti).

→ §.C. 200 del RELAZIONE
PER LA I COMMISSIONE

SUBEMENDAMENTO N. 1 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, al comma 1, premettere i seguenti:

"01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

02-bis. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:

- a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
- b) con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico nell'arco della carriera, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a diciotto mesi, per coloro che hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;
- c) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli artt. 196 e 210 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'art. 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
- d) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima nella medesima condizione e comunque non inferiore a tre anni;
- e) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
- f) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate.»

03-ter. Fino all'adozione di un apposito provvedimento legislativo, che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 53, comma 3, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'art. 53, comma 4, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

04-quater. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere b) e d) del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, comma 4, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni."

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello

Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'art. 58, comma 3, del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'art. 53, comma 3, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165."

Conseguentemente al medesimo

On. Vassallo

come sopprimere le lettere c) ed e). *Vassallo*

O.P.P. 200.24

22 (segue 1/2)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 8.0.200 del RELATORE PER
LA I COMMISSIONE

~~SUB-EMENDAMENTO N. 2 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO N. 1)~~

Al comma 1, premettere i seguenti:

"01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.»


~~01-bis.~~ Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

~~03-ter.~~ Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, che individua compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 53, comma 3, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'art. 53, comma 4, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'art. 58, comma 3, del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'art. 53, comma 3, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165.

On. Vassallo



0.8.0200.23

sostituirlo con il seguente:

L'articolo 8-bis è sostituito dal seguente:

8-bis

(Delega al Governo per la riforma della disciplina del collocamento fuori dal ruolo organico o in posizioni analoghe dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dei procuratori e degli avvocati dello Stato).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4, un decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina del collocamento fuori dal ruolo organico o in posizioni analoghe dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dei procuratori e degli avvocati dello Stato. La riforma realizza il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti, prevedendo l'espressa abrogazione delle disposizioni previgenti divenute incompatibili con la nuova regolamentazione della materia.

2. Il decreto legislativo previsto dal comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è successivamente trasmesso alle Camere, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 può essere emanato un decreto legislativo correttivo e integrativo con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;

b) individuare gli uffici pubblici diversi da quelli di appartenenza presso i quali possono essere destinati i soggetti di cui alla lettera a) e stabilire che l'esercizio non occasionale di funzioni presso i medesimi uffici comporta obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo dell'interessato;

/. 0-8.0.200.91
2



c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico; prevedere che tale limite non si applichi:

- 1) agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno dei rispettivi ordinamenti;
- 2) agli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giurisdizionali presso gli organismi internazionali;
- 3) agli incarichi presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui all'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge n. 181 del 2008;
- 4) agli incarichi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge n. 317 del 2001;

d) prevedere che le disposizioni del presente articolo entrino in vigore dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 e che coloro che alla predetta data abbiano superato il periodo quinquennale in ragione di servizi prestati anche presso altre amministrazioni, fatte salve le eccezioni previste nella lettera c), debbano rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi.

e) prevedere che il trattamento economico, comunque denominato, spettante ai soggetti collocati fuori ruolo sia disciplinato secondo le modalità di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dalle relative norme di attuazione.

f) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.



Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
8.0.200 DEL RELATORE PER LA I COMMISSIONE.

alinea
Al comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6,

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere le seguenti:

4. In attesa dell'acquisto di efficacia dei decreti legislativi da emanare nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

1) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili non possono essere destinati a funzioni non giudiziarie per un periodo, anche non continuativo, superiore a dieci anni, tenendo conto del periodo di destinazione alle predette funzioni svolto antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I magistrati che hanno già superato il limite di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere destinati alla funzione non giudiziaria in corso di svolgimento per un periodo non superiore a novanta giorni dalla predetta data.

2) fermo restando il limite massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il magistrato destinato a funzioni non giudiziarie non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

5. Il limite di dieci anni, di cui al numero 1) del comma 4, è ridotto a cinque anni ove, scaduto il termine di delega previsto dal comma 2, non siano stati emanati i decreti legislativi di cui al comma 1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal medesimo numero 1).

6. Lo svolgimento di funzioni non giudiziarie da parte di magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili determina il collocamento fuori ruolo del magistrato, salvo i casi, individuati dai rispettivi organi di autogoverno, in cui il relativo incarico non determini un pregiudizio all'assolvimento degli obblighi di servizio. In ogni caso lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate determina il collocamento fuori ruolo del magistrato.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi elettivi ed allo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno.

CONTENTO

0.8.0.200.40

~~SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200~~

^{live}
Al comma 1 ~~sopprimere le parole "o in un'altra analogo posizione,".~~

Giovanelli

Giovanelli

Ferranti

Ferranti

0.8.0.200.43

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1 *diversa*

Sostituire le parole da "o in un'altra analoga posizione," fino alla fine dell'articolo ~~418~~ con le seguenti:

"è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali, comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa. Salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo non può essere superiore a cinque anni. Prima di una ulteriore collocazione fuori ruolo i soggetti devono permanere in ruolo per un periodo non inferiore ad anni dieci.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi previsti dalla legge.

2. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

3. Restano esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti per mandato elettorale nonché gli incarichi per insegnamento di qualsiasi tipo.

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono abrogati."

Giovanelli

Giovanelli

Ferranti

Ferranti

0.8.0.200 42

Sub emendamento all'emendamento 8.0.200

All'emendamento 8.0.200 (Relatore) sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) ^{Al} ~~articolo 8-bis~~, comma 1, le parole: "e contabili" sono ^{sostituite} ~~sostituite~~ dalle parole: "^{con le seguenti} , contabili e militari"; ^{conseguentemente al medesimo comma, alle lettere a) sostituite}
- 2) ~~all'articolo 8-bis~~, comma 1, lettera a), le parole: "e contabile" sono ^{sostituite} ~~sostituite~~ dalle parole: "^{con le seguenti} contabile e militare";
- 3) ^{conseguentemente al;} ~~all'articolo 8-bis~~, comma 2, le parole: "Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" sono ^{con le seguenti;} ~~sostituite~~ dalle parole: "Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".

40 sostituite

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

0.8.0.200.70

- Rao
- Tassone
- D'Ippolito
- Libè
- Mantini
- Ria

Sub emendamento all'emendamento 8.0.200

All'emendamento 8.0.200 (Relatore) sono apportate le seguenti modifiche:

Al ^{sostituirle} ~~articolo 8 bis~~, comma 1, lettera a), le parole: "che non superi il dieci per cento" ^{con le seguenti} ~~sono sostituite~~
dalle parole: "compreso tra il cinque ed il dieci per cento".

Ru-

Tome

D'ippolito

Lib-

Mantini

Ria


- Rao
- Tassone
- D'Ippolito
- Libè
- Mantini
- Ria

0.8.0.200.71

~~SUB-EMENDAMENTO N. 3 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200~~

Al comma 1, lettera a), prima delle parole "il dieci per cento", inserire le seguenti: "in ogni caso".

On. Vassallo



O. 8.0.200.22

DDL Anticorruzione

8.0.200

Subemendamenti all'emendamento ~~8 bis~~ del Relatore

Articolo 8 bis

Al comma 1,

alla lettera a) sostituire la parola "dieci" con la parola "cinque".

reputate
Dona Dolk

* 0.8.0.200.2

A.C. 4434

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 8.0.200 del RELATORE

Al capoverso ^{Al §} ~~«art. 8 bis»~~, comma 1, lettera a), sostituire la parola «dieci», con la
seguito ~~parola «cinque»~~

- On. Lussana *Lussana*
- On. Molteni N. *Molteni*
- On. Follegot *Follegot*
- On. Paolini *Paolini*
- On. Isidori *Isidori*
- On. Vanali *Vanali*
- On. Meroni *Meroni*
- On. Pastore *Pastore*
- On. Volpi *Volpi*
- On. Bragantini *Bragantini*

* 0.8.0.200.6

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola "dieci" con la seguente:

"cinque".

Giovanelli

Ferranti


Giovanelli
Ferranti

* 0.8.0200.44

SUB-EMENDAMENTO N. 4 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "delle rispettive dotazioni organiche", inserire le seguenti: ", ferma restando la facoltà, per i rispettivi organi di autogoverno o amministrazioni, di fissare un limite inferiore".

On. Vassallo



0.8.0200.21

DDL Anticorruzione

8.0.200

Subemendamenti all'emendamento ~~215~~ del Relatore


Articolo 8 bis

Al comma 1,

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) - Determinare per i ruoli organici di cui alla lettera a) il numero massimo di incarichi che non comportano la posizione di fuori ruolo da svolgere presso amministrazioni, enti, organismi ed altre istituzioni pubbliche disciplinando i relativi criteri di incompatibilità e di conflitto di interesse da osservare sia nel corso dello svolgimento dell'incarico che successivamente alla sua conclusione.

Lanzillotta



0.8.0200.3

~~SUB-EMENDAMENTO N. 5 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200~~

Al comma 1 ~~la lettera d) con la seguente:~~

sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati fuori ruolo, determinare il trattamento economico loro spettante regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni e prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei principi fissati al comma 5-bis, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, come modificato dalla presente legge».

Conseguentemente, sopprimere le lettere d) ed f).

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. L'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

“Dopo l'art. 53, comma 5, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma 5-bis:


“5-bis. Chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, ed è chiamato a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le autorità e le pubbliche amministrazioni di cui sopra diverse da quella di appartenenza ovvero, ove consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica:

- a) è collocato in aspettativa senza assegni;
- b) è collocato in posizione di fuori ruolo solo se una specifica disposizione di legge qualifica l'incarico come attinente agli interessi della amministrazione di appartenenza o stabilisce che, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di pubblici dipendenti; in entrambi i casi gli oneri del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza sono posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;
- c) può essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere in ogni caso autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
- d) se collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della lettera b) o autorizzato a svolgere incarichi accessori ai sensi della lettera c), fermo restando il parametro massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e con le esclusioni di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo, non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;
- e) in nessun caso può ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;
- f) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo”

5. Al termine dell'articolo 59, comma 1, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, è inserito il seguente periodo: “Alla relativa spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente presso cui detto impiegato va a prestare servizio”».

On. Vassallo

O. B. 200. 20




~~SUB-EMENDAMENTO N. 6 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO 5)~~

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo in quanto i relativi incarichi sono attinenti agli interessi della amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato; prevedere che, qualora un magistrato, un avvocato o procuratore dello Stato sia chiamato a ricoprire altri incarichi consentiti che risultano incompatibili con il pieno espletamento degli obblighi di servizio, è collocato in aspettativa senza assegni;"

On. Vassallo



0.82200.19

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare gli uffici che possono essere ricoperti dai magistrati in relazione alla specificità del profilo professionale;

Giovanelli *Giovanelli*
Ferranti *Ferranti*




[Handwritten signature]

0.8.0.200.45

• Sub emendamento all'emendamento 8.0.200

All'emendamento 8.0.200 (Relatore) sono apportate le seguenti modifiche:

^{AL} ~~All'articolo 8-bis~~, comma 1, la lettera ^{scrittore.} ~~b)~~ ^{con le} è ~~sostituita~~ dalla seguente: "individuare gli uffici pubblici che possono essere utilmente ricoperti da magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo".




Rao
Tassone
D'Ippolito
Libè
Mantini
Ria

0.8.0.200.72

SUB-EMENDAMENTO N. 7 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO 6)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati", con le parole: "che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato,".

On. Vassallo



0.8000.18

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 8.0.200 del RELATORE

Al capoverso ^{Al} <art. 8-bis>, comma 1, lettera b), sostituire le parole «strettamente indispensabile», con le parole «^{severità} necessario e assolutamente indispensabile»

- On. Lussana *Lussana*
- On. Molteni N. *Molteni*
- On. Follegot *Follegot*
- On. Paolini *Paolini*
- On. Isidori *Isidori*
- On. Vanalli *Vanalli*
- On. Meroni *Meroni*
- On. Pastore *Pastore*
- On. Volpi *Volpi*
- On. Bragantini *Bragantini*

0.8.0.00.7

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) prevedere che il periodo massimo che può essere trascorso fuori ruolo non sia superiore a sette anni salvi i casi di incarichi elettivi ed apicali di diretta collaborazione con organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, stabilendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni e graduata a seconda del periodo già trascorso fuori ruolo, per coloro che hanno già superato il periodo massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo."

Rao




Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria




0.8.0.200.92

SUB-EMENDAMENTO N. 8 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO N. 1)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso consecutivamente in fuori ruolo o in aspettativa per svolgere incarichi presso altre amministrazioni o enti, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a dodici mesi, per coloro i quali hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo; prevedere che tale periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli artt. 196 e 210 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'art. 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo, non inferiore al doppio di quello trascorso immediatamente prima per altro incarico e comunque non inferiore a tre anni, durante il quale si deve prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima di essere autorizzati a svolgere un nuovo incarico che comporti il collocamento in fuori ruolo o l'aspettativa; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico nell'arco della carriera, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a diciotto mesi, per coloro che hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;"

On. Vassallo



O. 8.0.200.17

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1 alla lettera c) sostituire le parole da "indicare" fino a "organico" con le seguenti:

"stabilire che, salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo non può essere superiore a cinque anni e che prima di una ulteriore collocazione fuori ruolo i soggetti devono permanere in ruolo per un periodo non inferiore ad anni dieci".

Giovanelli

Giovannelli

Ferranti

Ferranti

O. 8.0.200.46

~~O. 8.0.200.~~

Sub emendamento all'emendamento 8.0.200

All'emendamento 8.0.200 (Relatore) sono apportate le seguenti modifiche:

Al ^{Articolo 8-bis} ^{sostituire} comma 1, lettera c), le parole da: "non superiore ai cinque anni" a: "all'entrata in vigore del decreto legislativo" ^{con le seguenti} sono ~~sostituite dalle parole:~~ "non superiore ai dieci anni, che può essere trascorso nel corso della carriera fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni, per coloro che hanno già superato il limite massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo. Prevedere altresì, indicandoli analiticamente, i casi in cui tale termine massimo è derogato, in ragione di attività di collaborazione diretta prestata ad organi costituzionali".

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria

Rao
Tassone
D'Ippolito
Libè
Mantini
Ria

0.8.0.200.73

~~SUBEMENDAMENTO~~

Emendamento 8.0.200 del RELATORE

Al capoverso ~~art. 8 bis~~^{Al}, comma 1, lettera c), aggiungere dopo la parola «superiore», la seguente: «complessivamente»

On. Lussana



On. Molteni N.



On. Follegot



On. Paolini




On. Isidori



On. Vanalli



On. Meroni




On. Pastore



On. Volpi



On. Bragantini













O. 82200.8

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 8.0.200 del RELATORE

segue Al capoverso ~~art. 8 bis~~ ^{Al}, comma 1, lettera c), sostituire la parola «sei», con la
parola «due»

- On. Lussana 
- On. Molteni N. 
- On. Follegot 
- On. Paolini 
- On. Isidori 
- On. Vanalli 
- On. Meroni 
- On. Pastore 
- On. Volpi 
- On. Bragantini 

O. 8.0200.3

DDL Anticorruzione

Subemendamenti all'emendamento ~~9~~ ^{8.0.200} bis del Relatore

~~Articolo 8 bis~~

~~comma 1~~

Sopprimere la lettera d)

Lanzillotta

Lanzillotta

* 0.8.0200.1

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Giovanelli

Ferranti

*Giovanelli
Ferranti*

* 0.8.0.200.47

AC. 4434
SUBEMENDAMENTO al 8.0200

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che il trattamento economico, comunque denominato, spettante ai soggetti collocati fuori ruolo sia disciplinato secondo le modalità di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dalle relative norme di attuazione.

Rao
Tassone
D'Ippolito
Libè
Mantini
Ria

0.8.0.200.93

~~SUB-EMENDAMENTO N. 9 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO N. 5)~~

Al comma 1, lettera d), dopo la parola "determinare" inserire le parole: ", nel rispetto dei parametri massimi di riferimento fissati dall'art. 23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,".

On. Vassallo



0.8.200.16

SUB-EMENDAMENTO N. 10 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO N. 5)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "diverse amministrazioni", inserire le seguenti: ", prevedendo che, in ogni caso, i relativi oneri siano posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico".

On. Vassallo



O. 80.200-15

in fine le sequenti

~~SUB-EMENDAMENTO N. 11 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO N. 5)~~

Al comma 1, ~~al termine della~~ ^{del testo} lettera d), inserire le parole: " ^{del testo} ed escludendo che il trattamento economico percepito per incarichi svolti in posizione di fuori ruolo, anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti, possa essere preso a presupposto per un adeguamento del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza".

On. Vassallo



0.8.0200-14

aggiungere infine le seguenti

~~SUB-EMENDAMENTO N. 12 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO N. 5)~~

Al comma 1, ~~al termine della lettera d)~~, inserire le parole: "; prevedere che eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo".

On. Vassallo



O. 8.0.200.13

DDL Anticorruzione


8.0.2008
Subemendamenti all'emendamento 9 bis del Relatore

Articolo 8 bis

Al comma 1,
alla lettera d) aggiungere, in fine; le seguenti parole:

“fermo restando il limite massimo fissato dal DPCM adottato in applicazione dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.».

Lanzillotta



O. 80.200.2


~~SUB-EMENDAMENTO N. 14 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200~~

repete

conseguentemente

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola "prevedere" con la parola: "determinare"; dopo le parole "fuori ruolo", inserire le seguenti: "prevedendo che i magistrati non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi ovvero a soggetti da queste vigilate per un periodo non inferiore al biennio precedente."

On. Vassallo



0-8.0.200-11

~~All'emendamento 8.0.200 (Relatore) sono apportate le seguenti modifiche:~~

^{AL}
~~All'articolo 8 bis, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: " In particolare: 1) prevedere~~
^{preveduti}
che il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato dichiari preventivamente l'assenza di ragioni di conflitto di interesse tra l'attività giudiziaria svolta e l'incarico da assumere, introducendo specifiche sanzioni penali e disciplinari per la falsità o l'omissione nella dichiarazione; 2) prevedere che non possa essere assunto l'incarico presso un ufficio o una amministrazione pubblica nei cui confronti, o nei confronti dei cui dirigenti, il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato abbia svolto attività giurisdizionale o attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario; 3) prevedere che le ragioni di conflitto di interesse siano relative anche al coniuge, al convivente ed ai parenti fino al secondo grado del magistrato, del procuratore o avvocato dello Stato".

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria

0.8.0.200.74

Sub emendamento all'emendamento 8.0.200

All'emendamento 8.0.200 (Relatore) sono apportate le seguenti modifiche:

^{Al} ~~All'articolo 8-bis~~, comma 1, la lettera ^{sostituire} ~~f~~ ^{con le} ~~è sostituita~~ dalla seguente: "*f) prevedere che l'assunzione di incarichi extragiudiziari presso amministrazioni o uffici pubblici determini sempre il collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e dei procuratori ed avvocati dello Stato, con l'esclusione degli incarichi di insegnamento.*".

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria


0.8.0.200.75

~~SUB-EMENDAMENTO N. 13 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200 (IN SUBORDINE AL SUB-EMENDAMENTO N. 5)~~

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

"f) disciplinare gli incarichi che i magistrati possono svolgere rimanendo in servizio presso l'amministrazione di appartenenza, prevedendo che possono essere autorizzati, di anno in anno, solo se non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio ed escludendo in ogni caso che possano essere autorizzati se implicano lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;"

On. Vassallo



0.8.0200.12

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che il servizio in posizione di fuori ruolo è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali, comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Prevedere che se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa.

Giovanelli

Giovanelli

Ferranti

Ferranti

0.8.0.200.48

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
8.0.200 DEL RELATORE PER LA I COMMISSIONE.

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi

CONTENTO

* 0.8.0.200.41

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al ~~secondo~~ comma ² sostituire le parole "dodici mesi" con le seguenti:

"sei mesi".

Giovanelli

Ferranti

fiorilli
Ferranti

*0.8.0.200.85

SUB-EMENDAMENTO N. 15 ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al comma 2, ~~eliminare~~ l'ultimo periodo.

supprimere

On. Vassallo



0.80.200.10

45

16

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.0.200

Al ³terza comma sostituire le parole "diciotto mesi" con le seguenti:

"dodici mesi".

Giovanelli

Ferranti

fiorerelli
Ferranti

0.8.0.200.86